



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero consorzio di Caltanissetta

Regolamento per le adozioni di cani ritrovati sul
territorio Comunale
ricoverati nella struttura convenzionata con il
Comune di Campofranco

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Campofranco con il presente regolamento vuole promuovere e incentivare l'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e ospitati presso la struttura convenzionata, allo scopo di garantire il loro benessere e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Si è inoltre ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi, fissando altresì le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti nel quadro delle norme di coordinamento regionale di cui alla Legge Regionale 15 del 3 luglio 2000, in attuazione della legge 28 I del 14 agosto 1991

ART. 2 ADOZIONI

Il Comune provvederà a divulgare i dati relativi alle caratteristiche dei cani che possono essere adottati mediante pubblicazione delle foto sul sito istituzionale del comune di Campofranco.

Gli interessati, presenteranno richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'ente (allegato A) che dopo averle valutate, disporrà l'autorizzazione (allegato B) con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata.

La richiesta di adozione potrà essere accolta, ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del richiedente precedenti episodi di maltrattamenti di animali, ovvero incapacità alla custodia e cura dello stesso.

La struttura consentirà l'accesso a tutti i cittadini che presenteranno regolare richiesta d'adozione.

Le adozioni dei cani (max 15 unità) potranno avvenire solo se il servizio veterinario dell'ASP avrà preventivamente accertato l'effettivo stato sanitario degli stessi.

Il cane adottato passa nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina dopo un periodo di prova di 30 giorni.

Entro questo termine, l'adottante può recedere dall'affidamento previa comunicazione all'ufficio competente.

ART. 3 REQUISITI PER L-AFFIDAMENTO DEL CANE

I cani randagi catturati nel Comune di Campofranco potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei seguenti requisiti sotto elencati:

- compimento del 18° anno di età ovvero atto di assenso sottoscritto dall'esercente la patria potestà come previsto dalle normative vigenti;
- garanzia di adeguato trattamento, con l'impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza ed assicurandogli [e previste vaccinazioni e cure veterinarie];
- assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali;
- di essere in regola con i tributi locali;
- consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali competenti per territorio allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- Di non aver usufruito di alcuna forma di assistenza da parte del Comune.
- Nel caso in cui le richieste di affidamento risultino superiori al numero di cani da affidare con pari requisiti si procederà seguendo l'ordine cronologico delle domande.

ART. 4 INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

- Al fine di incentivare l'adozione e limitare i costi del randagismo a carico della collettività. per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune, riconosciuta la funzione sociale dell'affidamento.
- sono previste le riduzioni riguardante la TA.RI. come stabilito nel regolamento comunale. approvato con delibera del Consiglio n_____ in data _____ secondo i seguenti criteri::
- riduzione della quota fissa e variabile fino al limite massimo di € 200,00. tali riduzioni, devono essere richieste dal contribuente e decorrono dalla data di adozione.
- Lo sgravio economico concesso all'affidatario viene calcolato in dodicesimi a seconda del mese in cui è avvenuto l'affido del cane.
- Si può richiedere una seconda adozione previa disponibilità. solo se si esaurisce la graduatoria.
- Il tetto massimo dell'adozione cumulativa di cani randagi non potrà superare il totale dell'imposta dovuta nell'anno.
- Si precisa. inoltre. che se l'affidatario restituisce il cane ricevuto in affidamento nell'anno solare in corso perde il diritto allo sgravio.
- Le suddette riduzioni saranno applicate per massimo di anni 5.

ART. 5 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

- Il settore competente si riserva periodicamente, di effettuare controlli del cane adottato. anche con personale specializzato.
- Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale. si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente sia l'adozione sia gli incentivi derivati, disponendo il ricovero dentro la struttura.

ART.6 INADEMPIENZE

- In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero incentivo ricevuto dal momento dell'adozione .

ART. 7 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

- In caso di cambio di domicilio dell'affidatario. quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di Campofranco del nuovo indirizzo.

ART.8 DECESSO O SMARRIMENTO

- Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne effettiva comunicazione (non oltre 24 ore) al responsabile del comune.
- Nel caso di smarrimento dell'animale. l'affidatario dovrà dare comunicazione (non oltre i tre (3 giorni).

- In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il servizio sanitario dell'ASp.
- Gli incentivi previsti dall'adozione verranno revocati dall'avvenuto decesso accertato e certificato dall'ASP di competenza .
- Gli stessi incentivi, saranno sospesi in caso di smarrimento.

ART. 9 CASI NON PREVISTI DAL SEGUENTE REGOLAMENTO

- Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali e regionali:
 - b) lo statuto comunale.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

- Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera consiliare di approvazione.
- Le norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.